

Attualità

Il diritto di disporre la cremazione e le ceneri

di Massimo Cavallotti (*)

È noto che il diritto a disporre del proprio corpo dopo la morte è personale ⁽¹⁾, e le spoglie umane non sono considerate di proprietà pubblica.

La personalità del diritto è esercitata nel rispetto delle norme di salute pubblica, di morale e di ordine pubblico che diversamente inficiano l'efficacia della manifestazione di volontà del *de cuius*.

È ovvio constatare che il seppellimento attraverso l'incenerimento del proprio corpo richieda una espressa manifestazione di volontà del defunto ⁽²⁾ rispetto alla forma di seppellimento ad inumazione, ove vige una presunzione assoluta per motivi igienici e di interesse pubblico, o tumulazione, con presunzione relativa all'acquisto del tumulo.

È dunque agile individuare nel nostro ordinamento giuridico l'obbligo per i Comuni di istituire campi comuni di inumazione rispetto alla facoltà di edificare loculi o altri sepolcri.

Così come la volontà di costituire il sepolcro familiare trova un limite temporale nella scadenza ultima della concessione per motivi dovuti alle dimensioni "cittadine" che assumerebbero le strutture ci-

materiali nel caso di concessione a tumulazione perpetua.

Se facoltativa è la cremazione a maggior ragione ulteriormente facoltativa è ritenuta la dispersione delle ceneri, come prevista dalla novella (Legge 130 del 2001), che deve essere autorizzata solo dal *de cuius*. In effetti la dispersione delle ceneri richiede ulteriore manifestazione di volontà espressa formalmente dal defunto e trasmessa dai suoi cari poiché cozza contro l'interesse dei superstiti alla memoria del defunto ravvivata dal culto della tomba.

La tutela pubblica alle spoglie umane ⁽³⁾ assume riflessi penali con gli articoli 410, 411 ⁽⁴⁾, 412 e 413 del codice penale.

⁽¹⁾ Tribunale Palermo 16 marzo 2000. È valido il mandato, che debba essere eseguito dopo la morte del mandante, avente ad oggetto la tumulazione delle spoglie mortali di questo, anche in difformità della sepoltura attuata dal coniuge superstite del mandante medesimo.

⁽²⁾ Corte d'Appello di Genova 30 giugno 1966. Ai congiunti è riconosciuto il potere di determinare le modalità dei funerali e della sepoltura del defunto entro i limiti posti dalla legge, dall'ordine pubblico e dal buon costume; tale diritto è tuttavia subordinato alla circostanza che il defunto non abbia in vita disposto esso stesso sulla destinazione del proprio cadavere. Per la cremazione di un cadavere è presupposto indispensabile che il soggetto ne abbia data chiara disposizione nelle forme del testamento; anche per la revoca di detta disposizione è indispensabile la forma di testamento.

⁽³⁾ Consiglio di Stato sezione I del 24 maggio 1938 n. 515 – La regola, stabilita dall'art. 340 T.U. luglio 1934 n. 1265 della obbligatorietà di seppellire i cadaveri nei cimiteri, ha carattere generale ed assoluto e non si può ad essa derogare se non per esplicita disposizione di legge; pertanto, è da ripudiarsi il principio secondo il quale i resti mortali delle persone decedute da oltre un decennio possono equipararsi, per il trasporto e la conservazione, ai residui della cremazione: tale principio urterebbe anche col disposto dell'art. 343 secondo comma T.U. cit., il quale esige che la cremazione sia completa perché le ceneri possano trovare sede altrove, che nei cimiteri; se dovesse attuarsi il concetto che le ossa umane dopo dieci anni o più dal seppellimento possano essere trasportate e definitivamente sistemate fuori dei cimiteri, questi perderebbero il carattere che la legge ha voluto loro imprimere; l'art. 340 avrebbe valore limitato nel tempo, il che è escluso dalla lettera della legge.

⁽⁴⁾ Art. 411 C.P. Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere.

Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

L'Antolisei F. ⁽⁵⁾ nell'esaminare la norma incriminatrice della dispersione delle ceneri è dell'avviso che l'antigiuridicità del delitto non è esclusa dal fatto che si esegua la volontà del defunto, giacché una volontà privata non può disporre dell'applicazione della legge, e detta volontà escluderebbe il delitto solo se fosse ammessa dalla legge ⁽⁶⁾.

L'articolo 2 della legge 130 modifica l'articolo 411 C.P. prevedendo il reato nel solo caso di dispersione contro la manifestazione di volontà del defunto e designa una nuova fattispecie incriminatrice nella dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato civile, pur con manifestazione di volontà del de cuius, e quella effettuata con modalità diverse da quelle indicate dal defunto (es. dispersione in luogo diverso da quello indicato) purché l'antigiuridicità del fatto sia determinata da una condotta dolosa, con la conseguenza della non punibilità delle condotte colpose.

In attesa del regolamento di attuazione dell'articolo 3 comma 1° della citata legge, materia di competenza statale per l'attuazione della procedura all'Ufficiale di Stato Civile, secondo parte della dottrina, e concorrente ed esclusiva della regione per l'ulteriore regolamentazione, la dispersione in natura è vietata e costituisce reato. Per ora è ammessa la sola dispersione nel cinerario comune laddove presente nella struttura cimiteriale.

La volontà del defunto

La volontà di cremarsi è espressa se formalizzata per iscritto, datata, scritta e sottoscritta di proprio pugno dal defunto nella forma testamentaria olografa ⁽⁷⁾, con atto notorio dei parenti più prossimi o con l'attestazione del Presidente di associazione riconosciuta avente fra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati.

Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volontà del defunto.

La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, è punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.582,28 a 12.911,42 euro.

⁽⁵⁾ Manuale di diritto penale, parte II - Edizioni Dott. Giuffrè, Milano

⁽⁶⁾ Il Tribunale di Roma 28 novembre 1994 mandò esente da pena la ex moglie che disperse in mare le ceneri dell'ex coniuge deceduto, in attuazione della sua volontà espressa nel corso di un colloquio telefonico e ribadita in una lettera inviata poche ore prima della morte.

⁽⁷⁾ Tribunale Savona 27 febbraio 1965 e Corte di Appello di Genova 30 giugno 1966.

I famigliari, o gli aventi diritto, possono impedire la cremazione presentando una dichiarazione autografa del defunto in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa o a quella dell'iscrizione all'associazione per la cremazione. Diversamente la disposizione di affidamento delle ceneri ai famigliari non deve avere alcun rigore formale e potrebbe essere anche verbale riportata con atto notorio.

Le disposizioni a favore dell'anima

Le disposizioni citate (si pensi alle messe di suffragio) a norma dell'articolo 629 c.c. sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tal fine.

Potrà agire per l'adempimento qualsiasi interessato: eredi, esecutore testamentario, i terzi.

In caso di inadempimento l'autorità giudiziaria può pronunciare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione. Tale norma non trova applicazione negli eredi legittimi perché in tal caso non vi è nessuna disposizione testamentaria da risolvere e la successione avviene per legge e non per volontà del defunto.

Il testatore può designare un esecutore testamentario con funzioni limitate all'adempimento delle disposizioni a favore dell'anima.

Autorizzazione alla cremazione: innovazioni inattuate della 130

L'articolo 3 comma 1 lettera a) corregge la "svista" del legislatore che attribuisce al Sindaco il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione a norma dell'articolo 74 comma 3° del D.P.R. 396 del 2000 (riforma ordinamento stato civile) diversamente dall'impianto del medesimo decreto Presidenziale che attribuisce tutte le altre autorizzazioni di seppellimento all'Ufficiale di Stato Civile.

Novità, sempre inattuabile, sono previste anche per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione:

- l'iscrizione all'associazione riconosciuta per la cremazione costituisce titolo per la cremazione anche contro la volontà dei familiari purché gli stessi non presentino dichiarazione olografa con data successiva all'iscrizione della manifestata volontà del defunto di voler recedere dalle disposizioni sulla cremazione del proprio corpo;
- l'atto notorio della volontà del de cuius di cremarsi in presenza di più familiari di pari grado non dovrà essere sottoscritto da tutti ma dalla maggioranza assoluta di essi.

Dette disposizioni verranno certamente attuate con il D.D.L. Sirchia.

La dispersione delle ceneri

La dispersione non può dar luogo ad attività aventi fine di lucro.

Può avvenire solo per espressa previsione del defunto (testamento epistolare o disposizioni dell'anima, per adesione con dichiarazione di dispersione ad una Società della Cremazione).

Qualora sia stata espressa la volontà di cremarsi ma non la volontà relativa allo spargimento delle proprie ceneri preverrà la sepoltura tradizionale (inumazione o tumulazione), divenendo attivo il principio secondo cui la destinazione inusuale del cadavere è d'esclusiva eleggibilità del soggetto.

È evidente che se il de cuius manifestò la volontà alla dispersione implicitamente ha previsto la volontà di farsi cremare che potrà essere anche con atto notorio del congiunto.

La dispersione può avvenire in mare, nei laghi, in aree private con il consenso dei proprietari, in montagna ed in altri luoghi.

Il de cuius potrebbe eleggere un luogo di sua proprietà durante la vita, che cessa d'essere tale al momento del decesso, attraverso un legato testamentario. L'avente titolo al legato dovrà acconsentire la dispersione delle ceneri sia per un senso di gratitudine nei confronti del defunto, sia per disposizione testamentaria, non adempiendovi perde il diritto alla proprietà dei beni legati (art.648 e succ. C.C.). Diversamente il defunto potrebbe voler essere sepolto in luogo diverso da quello legato e di proprietà del legatario ⁽⁸⁾.

Dispersione ceneri in aree private

La norma prescrive il consenso di tutti i proprietari dell'area privata in cui dovrà avvenire la dispersione delle ceneri ignorando la circostanza che l'area poteva essere, in vita, di proprietà del de cuius, ma che cessa di essere tale con la sua morte.

Il de cuius pertanto per valorizzare il suo interesse dovrà onerare gli eredi o legatari al consenso alla dispersione in una data area privata passata in eredità.

⁽⁸⁾ Riporto un brano del testamento del barone Fersen: *"Desidero essere incenerito. Se mi si rifiutasse quest'ultimo desiderio, che dovrà essere eseguito per cura di mia madre, ed a sue spese, o in mancanza di mia madre da mia sorella Germane o dai suoi eredi diretti, dichiaro di lasciare l'intera fortuna che possiedo in tutta proprietà o in nuda proprietà in Francia, in Svezia ed Italia al Signor Nino Cesarini, diseredando la mia famiglia. ..."*. Tratto da: i misteri di villa Lysis. Testamento e morte di Jacques Fersen.

La disposizione testamentaria troverà più forza se il testatore prevede la risoluzione per inadempimento dell'ordine (art. 648 C.C.). L'erede non sarà inadempiente qualora l'onere sia impossibile o illecito (es. dispersione in mare tempestoso, dispersione contro legem), tuttavia è nulla la disposizione se ne ha costituito il solo motivo determinante (art.647 C.C.).

Il de cuius può disporre l'esecuzione della disposizione della dispersione delle ceneri dopo un certo periodo dell'anno o dopo una certa data dall'evento della sua morte, nel contempo le ceneri possono essere affidate ad un dato soggetto.

Ci si può domandare se è possibile la commistione in unica urna delle ceneri di più cadaveri, sia per il trasporto nel luogo in cui avverrà la dispersione, sia nell'ipotesi in cui sia disposta la sepoltura tradizionale o l'affidamento dell'urna ai famigliari.

Ritengo che il legislatore nell'attuare il provvedimento regolamenti positivamente la fattispecie su richiesta dei congiunti e per espressa manifestazione di volontà del de cuius.

I soggetti tenuti alla dispersione

I soggetti sono il coniuge, o altro familiare avente diritto, l'esecutore testamentario, il rappresentante legale dell'associazione per la cremazione a cui il defunto risulta iscritto, l'impresa funebre incaricata del servizio o in mancanza il personale autorizzato dal Comune.

L'effettuazione con modalità diverse da quelle disposte dal de cuius integra la fattispecie delittuosa di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 411 C.P., aggiunto con la legge 130 del 2001, e inadempimento, civilistico, all'onere di cui all'articolo 647 C.C. per l'erede o violazione delle disposizioni sul mandato post mortem exequendum.

L'elezione di un soggetto esecutore alla volontà di dispersione è libera e ben può essere soggetto diverso da colui che materialmente disperde le ceneri, anche se non di rado vi sarà coincidenza nella medesima persona.

All'esecutore testamentario, che cura l'esatto adempimento delle disposizioni di ultima volontà, si applicano gli articoli da 700 a 712 del Codice Civile.

Di conseguenza qualora l'esecutore rinunziasse alla designazione, ed il defunto non abbia previsto una sostituzione, la disposizione di dispersione delle ceneri andrà attuata dai famigliari ed in ultimo da personale autorizzato dal Comune, così come in assenza di esecutore testamentario.

Ben può il defunto nominare un esecutore testamentario per le "disposizioni dell'anima" diverso

dall'esecutore per le disposizioni patrimoniali, che dovranno agire congiuntamente qualora il testatore abbia previsto le loro designazioni ma non i rispettivi compiti (art. 700 c.c.).

Nessun dubbio che l'attività di cremazione e dispersione possa essere affidata ad un terzo il quale agisce come mandatario nei limiti fissati dalla legge e che potrà dare tutte le disposizioni opportune (mandato post mortem exequendum).

Affidamento ceneri a famigliari

Anche in questa ipotesi è sovrana la volontà espressa dal defunto, il quale potrà designare vari soggetti con tempo di custodia ben determinato. L'affidamento riguarda solo i famigliari, in senso ampio, ma non contempla estranei alla famiglia (es. un amico o persona giuridica).

Se l'affidatario ha disposto il collocamento dell'urna anche dopo la morte dell'affidante vi si dovrà dare esecuzione, diversamente l'affidamento avverrà secondo le regole ereditarie patrimoniali oppure le ceneri rientreranno al cimitero.

L'affidante può a sua volta istituire legati o eredi onerati dall'affidamento come il *de cuius*.

Se l'urna cineraria è di pregiato valore e le ceneri dovranno essere disperse alla morte dell'onerato dal *de cuius* la stessa cade in successione secondo le regole testamentarie patrimoniali.

L'incapacità del *de cuius*

In ossequio al principio che il diritto a disporre del proprio corpo dopo la morte è personale e che la cremazione e dispersione delle ceneri o affidamento richiedono autonome manifestazioni di volontà del *de cuius* previste dalla normativa nazionale, ed esclusivamente di tale portata ne rimane la competenza a norma dell'articolo 117 della Costituzione, ritengo parzialmente fondato l'atto della Regione che richieda, per la dispersione, la verifica dello stato di capacità di intendere e volere del defunto al momento della manifestazione di volontà. Oltremodo, qualora la Regione volesse richiederlo ciò sarà possibile solo attraverso un atto avente forza regolamentare o di legge, diversamente lo ritengo di dubbia legittimità ed in contrasto con la legge 130.

La norma costituzionale in materia non presenta alcun stato di cedevolezza rispetto alla normativa regionale in merito alla diversa determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di esclusiva competenza statale.

Tuttavia il legislatore regionale lungimirante potrebbe porsi il problema, certamente non solo risolvibile prevedendo l'aggravio delle procedure con richiesta di certificati sanitari comprovanti lo stato di capacità di intendere e volere per la dispersione delle ceneri e non per la manifestazione di volontà della cremazione, il travalico delle competenze sarebbe lapalissiano.

Diversamente il legislatore regionale potrebbe intervenire prevedendo un periodo di alcuni giorni, esempio almeno cinque, per l'esecuzione delle operazioni di dispersione e comunque prevedere sempre il ritorno delle ceneri al cimitero, nelle more, con successivo verbale di consegna dell'urna all'incaricato della dispersione.

In questo lasso di tempo le parti aventi diritto potranno impugnare il provvedimento con ricorso di urgenza a norma dell'articolo 700 c.p.c., e nel contempo proporre ricorso in autotutela del provvedimento autorizzativo all'amministrazione che certamente potrà, ergo se il ricorso è fondato, dovrà sospendere il provvedimento in attesa di ricorso giurisdizionale comprovante le capacità di intendere e di volere del defunto.

Qualora le disposizioni medesime siano manifestate in testamento olografo o segreto il termine di impugnativa è previsto dall'articolo 591 del C.C. e si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

È dunque agile constatare che il legislatore nazionale poteva, o doveva, prevedere un certificato medico della capacità di intendere e volere annesso alle disposizioni di dispersione delle ceneri da parte del testatore al fine di tutelarne il suo ricordo in sepoltura convenzionale.

Aspetti normativi d'attuazione

La riforma del titolo V della costituzione sostanzialmente modifica le competenze di attuazione della legge 130 trasferendole, in fase regolamentativa, dallo Stato alle Regioni per materia di competenza esclusiva o concorrente, cosicché la dispersione e affidamento delle ceneri è a tutt'oggi in corso di attuazione nella maggior parte delle Regioni.

Le Regioni nel regolamentare la materia, a mio modesto avviso, dovrebbero considerare anche altri aspetti peculiari di seguito brevemente esposti:

- unitarietà del trattamento delle ceneri sul territorio a garanzia dei diritti essenziali delle persone e per evitare che vi siano plurime dispersione o affidamenti di parte di ceneri.
- Prevedere in attuazione alla legge 130 la detenzione di campioni di ceneri per non disperdere completamente il dna del defunto.

- Prevedere, in attuazione all'articolo 3 comma 1 lettera a) della legge 130 del 2001, che il Sindaco, o suo delegato preferibilmente identificabile - dal tenore penale della norma - nell'Ufficiale di Stato Civile a rilasciare l'autorizzazione alla cremazione, affidamento o dispersione. Per le salme provenienti da altra Regione sarà competente al rilascio dell'autorizzazione alla dispersione o affido l'Ufficiale di Stato civile del Comune di sepoltura non convenzionale previa presentazione dell'autorizzazione di cremazione rilasciata dal Comune di decesso oppure del verbale di disseppellimento delle ceneri e della manifestazione di volontà del de cuius.

Il trasferimento delle ceneri da un cimitero ad altro di diversa Regione è possibile a norma del D.P.R. 285/1990 con autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. Successivamente nel Comune di destinazione si potrà prevedere l'affido o dispersione a norma della legge 130 e della legislazione regionale vigente in materia, in assenza di normativa nazionale di settore o delle norme di ricognizione dei principi legislativi previsti dalla legge 131 del 2003⁽⁹⁾.

- Istituzione di registri e corsi per gli operatori autorizzati dai Comuni a disperdere le ceneri.
- Prevedere un registro e verbale di dispersione e affidamento delle ceneri sottoscritto dalle parti e consegnato anche all'Ufficiale di Stato Civile, onde evitare i disdicevoli episodi accaduti in altri Stati (Finlandia, Norvegia e America) o rischiare di disperdere la collocazione della forma di seppellimento.
- L'affido o dispersione in altro Stato, di persona deceduta nella Regione, dovrà avvenire su reciproco accordo internazionale ratificato dalla Regione, o già ratificato dallo Stato, diversamente si rilascerà un decreto al trasporto delle ceneri nel cimitero di destinazione.
- Le ceneri di persone residenti in altro Stato privo di accordo internazionale di reciprocità se decedute nel territorio Regionale potranno essere affidate a famiglia residente o disperse in Italia. Diversamente si dovrà procedere al rimpatrio delle ceneri nel cimitero del Paese interessato.
- Prevedere l'eventuale acquisizione dell'assenso dell'autorità amministrativa competente per la dispersione in aree appartenenti al demanio o patri-

monio pubblico demaniale ovvero ad aree pubbliche.

- Prevedere che la Regione emani un regolamento, sentite le competenti autorità amministrative, che uniformi la disposizioni e prescrizioni per la dispersione di cui al punto precedente.
- Nel decreto di cremazione indicare la destinazione non convenzionale generica delle ceneri per poi disporla con successivo verbale dinnanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di seppellimento, previa consegna delle ceneri al custode del cimitero in attesa della disposizione.
- Prevedere l'utilizzo di urne cinerarie biodegradabili per la dispersione con affondamento in mare, la distanza minima di seppellimento dalla costa non inferiore a mezzo miglio secondo il D.D.L. Sirchia, o comunque di un miglio per motivi di interesse pubblico.
- Prevedere la facoltà per i Comuni di applicare sino al doppio della tariffa di dispersione prevista dal decreto Ministero dell'Interno del 1 luglio 2002 per le ceneri provenienti da Stato non aderente all'Unione Europea e privo di accordo di reciprocità internazionale in materia.

Il provvedimento regionale di attuazione

Il provvedimento di attuazione della legge 130 pur essendo inequivocabilmente un regolamento ne rimane da allocarne la competenza della potestà degli organi regionali.

La Corte Costituzionale con la sentenza 313 del 2003 ha statuito che l'assegnazione della competenza sarebbe rimessa agli statuti regionali in fase di formazione in attuazione alla riforma del titolo V della Costituzione, nel frattempo vale la distribuzione delle competenze normative già stabilita dallo statuto vigente.

Ed invero, in attesa che le Regioni ordinarie deliberano i nuovi Statuti la competenza regolamentare permane nei poteri del Consiglio Regionale (legge) e non della Giunta.

Ancor meno agevole è definire la competenza del Dirigente Regionale in una materia interdisciplinare rispetto alle strette competenze di igiene pubblica od al servizio a cui è preposto senza una riserva legislativa o regolamentare.

Le funzioni del dirigente preposto al dipartimento normalmente sono:

- formulare nell'ambito delle proprie competenze proposte alla Giunta Regionale o all'Ufficio di Presidenza per l'elaborazione di programmi, direttive, disegni di legge o atti amministrativi;
- attuazione dei programmi definiti dalla Giunta e l'adozione di progetti la cui gestione le è attribuita;

⁽⁹⁾ Il Governo è delegato ad adottare, in sede di prima applicazione della norma - entro un anno - ed in attesa che detti principi vengano definiti dal parlamento, uno o più decreti legislativi ricognitivi dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (art. 1 comma 4 legge 131 del 2003 - c.d. legge La Loggia).

- esercizio dei poteri di spesa nei limiti del bilancio e poteri di spesa;
- adozione di atti amministrativi necessari per lo svolgimento dei compiti ad essi affidati;
- emanazione di atti e provvedimenti di rilevanza esterna che siano conseguenti o attuativi di precedenti deliberazioni degli organi regionali con contenuto e natura vincolante e obbligatoria;
- emanazione di atti o provvedimenti diretti alla conservazione del patrimonio regionale ed abbiano carattere di urgenza salvo ratifica dei competenti organi regionali.

Tariffe previste dalla Legge n. 130/2001

La legge n. 130/2001 determina le tariffe per la cremazione di salme, la dispersione delle ceneri e la cessione in uso di spazi e aree cimiteriali per la conservazione delle ceneri.

Il decreto del Ministro dell'Interno del 1/7/2002 ha determinato le tariffe massime di cremazione che a seguito dell'aggiornamento al tasso di inflazione programmata presente nel D.P.E.F. per il periodo 01.01.2004 al 31.12.2004:

Tariffa anno 2004	Imponibile
Di cadavere (100%)	€ 408,37
Di resti mortali (80%)	€ 326,70
Di Parti anatomiche riconoscibili (75%)	€ 306,28
Di feti e prodotti del concepimento (33,3%)	€ 136,12
Dispersione ceneri nel cimitero anno 2003	€ 160,00

Si noti che nel caso di cremazione di parte anatomiche riconoscibili la tariffa si riferisce alla termodistruzione di un contenitore combustibile, ove sono collocate più parti anatomiche anche in forma distinta, con peso variabile massimo di circa 80 Kg., cioè quanto in media un corpo umano.

Nel caso di cremazione di resti ossei in forma individuale si può prendere a riferimento la tariffa per la cremazione di feti o prodotti abortivi (1/3 della tariffa base).

Nel caso di cremazione di resti ossei in forma cumulativa la tariffa si applica in funzione della capacità del contenitore utilizzato, e quindi se assimilabile ad un contenitore di resti mortali si applica la tariffa corrispondente (80% della tariffa base).

La tariffa è soggetta ad imposta sul valore aggiunto laddove il servizio sia esternalizzato e nel caso che il soggetto gestore sia tenuto ad applicare l'imposta, non fruendo di un'esenzione soggettiva o oggettiva.

Le tariffe sono rivalutate annualmente in base al tasso di inflazione programmata definito dal Documento di Programmazione Economico-finanziaria approvato dal Governo.

In tale maniera si potrà far decorrere l'adeguamento dal 1° gennaio di ogni anno, senza attendere il tasso di rivalutazione del potere di acquisto.

La differenza tra l'evoluzione del tasso di inflazione programmata e quello reale verrà recuperato con cadenza triennale, in funzione del potere di acquisto dell'Euro in Italia.

Il D.P.E.F. del 2003 prevede un'inflazione programmata tendenziale per l'anno 2004 dell'1,3%, per l'anno 2005 dell'1,2% e per l'anno 2006 dell'1,2%.

Comunque nel 2005 vi sarà il primo riallineamento all'inflazione reale, una volta che l'Istat avrà reso noto i dati del triennio 2002-2004.

Ove il Comune, sede di impianto, non adegui il sistema tariffario ai nuovi limiti si applicano quelli precedenti.

La tariffa per la conservazione delle ceneri all'interno del cimitero

Il Comune deve stabilire la tariffa per la conservazione dell'urna cineraria, sia per privati che per associazioni.

È da osservare che, laddove vi siano più soggetti che erogano uno stesso servizio sul territorio comunale, tutti devono applicare la tariffa deliberata, onde evitare alterazioni di un corretto regime di concorrenzialità ed il proliferare di associazioni che richiedano in uso aree o spazi cimiteriali per ogni tipo di sepoltura.

Fiscalmente la tariffa di cessione d'uso di sepoltura è da considerarsi imponibile con aliquota ordinaria.

Il Comune determina la tariffa in via differenziata per la diversa localizzazione in uno stesso cimitero, fra monumentale e periferico, o per tipologia di sepoltura e per altezza di fila.

Economicamente la tariffa è distinta da due voci di calcolo:

1) remunerazione del capitale occorrente per l'uso dello spazio assegnato nel periodo d'uso con contratto di servizio;

2) quota di copertura delle spese di gestione del cimitero: non può superare la metà della prima (art. 2, 4 e 5, D.M. 1/7/2002).

Normalmente la richiesta di spazi o aree cimiteriali provengono dalle società di cremazione che operano in loco e che non sempre rispecchiano i requisiti di organizzazioni di volontariato, concetto diverso dall'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (prettamente fiscale), trovandosi a gestire servizi

funebri direttamente o indirettamente, attraverso l'attività di pompe funebri, o l'intermediazione nei servizi stessi per mezzo di funerali con spese a carico di casse previdenziali dalle stesse costituite, e permettendo il seppellimento degli associati in spazi cimiteriali da loro gestiti senza determinazione di tariffa da parte del Comune.

L'affievolimento di questa fattispecie di alterazione delle normali regole di concorrenza sul mercato è stata prevista dal legislatore nella legge n. 130/2001, laddove si prevede l'emanazione di un Decreto Ministeriale per la determinazione dell'uso di spazi per la sepoltura delle ceneri o lo spargimento delle stesse nel cimitero, ora di competenza Regionale.

I Comuni che hanno concesso in uso spazi o aree alle Società per la Cremazione, ora detengono gli strumenti per regolarizzare la situazione di fatto venutasi a creare a seguito della gratuità delle concessioni, oggi abrogate dalla riforma della normativa sui pubblici servizi e sostituite con i contratti di servizio. È quindi auspicabile che i Comuni stessi provvedano a breve ad emanare norme in tale senso, onde evitare la proliferazione di associazioni aventi ad oggetto ogni forma di seppellimento.

() Amministratore Delegato Sofi s.r.l. di Sanremo e Presidente sezione imprese onoranze funebri Unione degli Industriali provincia di Imperia.*